



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "C. NIVOLA"

Via Amendola, 12 – 09012 CAPOTERRA (CA)

Tel. 070720289 – fax 070721634

c.f. 80003280924 – c.m. camm03900x

e-mail: camm03900x@istruzione.it

Prot.n.4739/A22

CAPOTERRA, 17/10/2013

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli Artt. 33 e 50 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44

EMANA

il

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI A SOGGETTI ESTERNI

ART.1 – Premesse

1. E' facoltà dell'Istituto disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù degli artt. 33 e 50 del D.I. n.44/01, nonché dei criteri stabiliti nel presente Regolamento, previo parere favorevole dell'Ente Locale.
2. La concessione è disposta dall'Istituto attraverso apposita convenzione tra le parti.
3. Il concessionario produce richiesta scritta all'Istituto per l'utilizzo temporaneo dei locali/spazi indicando il tipo di attività che vi sarà svolta.
4. L'utilizzazione temporanea dei locali/spazi dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

5. I locali/spazi sono concessi esclusivamente in orari compatibili con le attività istituzionali della scuola e non vengono concessi per un periodo continuativo.
6. I tempi e le modalità di utilizzo dei locali e degli spazi devono sempre essere concordati con il Dirigente Scolastico, fermo restando il diritto prioritario d'uso da parte della Scuola in caso di coincidenza di attività.

ART.2 – Oggetto e durata

1. L'Istituto concede a favore del concessionario, che accetta, i locali e gli spazi di accesso agli stessi in uso temporaneo, di volta in volta entro i limiti di un anno scolastico.
2. Il concessionario fornisce all'Istituto il calendario dell'utilizzo dei locali e spazi, dichiara che i locali e gli spazi concessi sono idonei all'esercizio dell'attività cui saranno destinati e si impegna a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.

ART.3 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è obbligato a:
 - custodire la struttura e le relative attrezzature, apparecchiature, impianti ed arredi alle condizioni di piena funzionalità risultanti alla data della concessione e di segnalare tempestivamente eventuali danni arrecati;
 - utilizzare correttamente la struttura, ritenendosi responsabile per eventuali danni a persone e/o cose in conseguenza all'utilizzo stesso, sollevando l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità;
 - provvedere in proprio alla pulizia ed al riordino dei locali concessi al termine di ogni singola utilizzazione; in ogni caso la pulizia relativa all'utilizzo oggetto della convenzione non è di competenza dell'Istituto e del suo personale;
 - non duplicare o consegnare a terzi le chiavi di accesso ai locali;
 - individuare un responsabile incaricato dell'accertamento delle infrazioni del divieto di fumo nei locali e spazi concessi;
 - assicurare, per l'intero orario di svolgimento dell'attività, una adeguata sorveglianza degli spazi di accesso ai locali;
 - segnalare tempestivamente alla Segreteria dell'Istituto eventuali fonti di pericolo;
 - vigilare sul rispetto dei limiti massimi di capienza dei locali concessi;
 - rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza/antincendio e primo soccorso.
2. L'obbligo di custodia di cui sopra si intende comunque esteso anche agli spazi dell'edificio scolastico di accesso ai locali.

ART.4 – Polizza assicurativa

1. Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, sia per gli infortuni delle persone che per la responsabilità civile in relazione ai danni che possano verificarsi a persone o cose durante l'utilizzo dei locali concessi e degli spazi di accesso agli stessi (quali cortile)
2. La stipulazione delle predette convenzioni è condizione di efficacia della convenzione; a tal fine, il rappresentante della Società richiedente dichiara la data nella quale sono state stipulate le polizze di assicurazione, il numero di polizza e con quale Compagnia di Assicurazione.

ART. 5 – Spese

Sono a carico del concessionario tutte le spese per l'utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall'utilizzo del bene medesimo.

ART. 6 – Revoca

Nell'ipotesi in cui vengano constatati eventi dannosi a persone e/o cose e/o non vengano rispettate le condizioni poste dal presente regolamento, l'Istituto si riserva la facoltà di revocare la concessione.

Approvato con delibera n.5 nella seduta del Consiglio di Istituto del 15/10/2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Dott.ssa Fatima Pasella